



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 44 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/52 CC NAS RG del 14.03.2016

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/52 del 14.03.2016, redatto alle ore 16:45 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.C. ARMATORE Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente all'App. "S" BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 7 marzo 2016, presso la ditta individuale "**Panificio DEL POPOLO di Filippo DI LORO**" sito in Ispica in Via Statale n.172, della quale risulta legale responsabile il Sig. **DI LORO FILIPPO**, nato a RUTI (CH) il 17.04.1968 e i residente a Ispica in Via Galliano n. 4;

Atteso che a carico del Sig. **DI LORO FILIPPO** nella qualità, è stata rilevata, la violazione amministrativa prevista dal D.A. 19 febbraio 2007 e succ. modifiche ed integrazioni e dal Reg. CE n. 852/2004, tenuto conto anche degli artt. 16,32 e 113 della legge 24.11.1981 n. 689 " *per aver, nella predetta qualità omesso di assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività nonché per l'applicazione del sistema HACCP. All'atto del controllo la parte ha esibito il proprio attestato di formazione alimentarista e quelli di due OSA presenti scaduti di validità poiché rilasciati nelle date del 13.07.2011 – 08.09.2011 e 07.05.2008 (il tutto dettagliatamente descritto nel verbale di ispezione redatto nella circostanza ispettiva, di cui copia è stata consegnata nelle mani dell'interessato) e di aver omesso di aggiornare le apposite schede di registrazione (disinfezione e controllo temperature) previste dal relativo piano di autocontrollo HACCP. All'atto del controllo le predette schede risultavano aggiornate soltanto fino alla data del 3 marzo 2016;*

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 193/2007 e che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 28.03.2016, nelle mani del Sig. **DI LORO FILIPPO** specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **DI LORO FILIPPO** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2016/52 del 14.03.2016, notificati al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa in data 22.04.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Samaritano, acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 29883 del 28.11.2016;

Vista la raccomandata A.R. prot. n. 1555 del 3 luglio 2017 con la quale, in ottemperanza alla espressa richiesta della parte di essere sentita, si convocava la stessa per la data dell'11 luglio 2017 ore 17:00 ma che pur avvisata in data 10.7.2017, non veniva ritirata dallo stesso e quindi ritornata al mittente per compiuta giacenza;



Visto il Verbale di audizione negativo del 11 luglio 2017 chiuso alle ore 17:30 dopo aver constatato l'assenza del Sig. **DI LORO FILIPPO**;

Accertata la responsabilità del ricorrente per i fatti contestati sia relativamente al mancato aggiornamento delle schede di registrazione e verifica previste dal piano di autocontrollo che riportavano la data del 03.03.2016 al momento della ispezione del 07.03.2016, che relativamente alla mancata esibizione della formazione professionale degli operatori in quanto gli attestati esibiti erano scaduti.

La dichiarazione negli scritti che la documentazione "si trovava momentaneamente presso la sede del commercialista" non esclude la violazione essendo obbligo dell'OSA la tenuta delle registrazioni e della documentazione nella propria sede per favorire i controlli di legge ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Per quanto riguarda la formazione la normativa europea prevede che *gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.*

Pertanto il rispetto dei requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di Formazione è basilare per l'applicazione ed il mantenimento delle corrette norme igienico sanitarie per le persone che operano nel settore alimentare, per cui la mancanza di attestati di formazione o di attestati rilasciati da Enti non accreditati dalla Regione Sicilia costituisce certamente violazione della norma contestata.

Nel caso di specie tuttavia l'attestato di formazione era esistente ma scaduto per cui va considerato ed applicato il parere del Ministero della Salute DIGISAN 0017361 - P - del 29.04.2016 che fa rientrare la fattispecie nella figura delle inadeguatezze da risolvere entro un congruo termine ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.Lgs 193/2007 con l'applicazione della sanzione in caso di inottemperanza.

Ciò non esclude comunque la violazione contestata con il verbale n.° 2016/52 del 14.03.2016 in quanto permane la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000 relativamente alle schede.

Il ricorrente, nelle memorie difensive, chiede, in via subordinata, che venga applicata la sanzione minima e la rateizzazione. In considerazione della assenza di precedenti violazioni della stessa natura nel quinquennio precedente, può essere accolta l'istanza della parte di riduzione della sanzione al minimo edittale e può essere concessa una rateizzazione;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **DI LORO FILIPPO**, nato a RUTI (CH) il 17.04.1968 e residente a Ispica in Via Galliano n. 4, nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale "**Panificio DEL POPOLO di Filippo DI LORO**". il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € **1.000,00**;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)



Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/52 del 14.03.2016 NAS di Ragusa;
- quanto ad €. 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di € 100,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2016/52 del 14.03.2016 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: affari.general@pec.asp.rg.it, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **DI LORO FILIPPO**, nato a RUTTI (CH) il 17.04.1968 e residente a Ispica in Via Galliano n. 4,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 25.09.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



